

**ALLEGATO "A" AL N.RO 13903 DELLA RACCOLTA**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"FONDAZIONE MOSTOBENE"**

**Art. 1 DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MOSTOBENE"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE MOSTOBENE ETS"**.

**ART. 2 SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede legale in Napoli, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.

**ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b) c), d), g), h) i), p) e u) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, pertanto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.2. La Fondazione svolge principalmente attività in favore di persone in stato di disagio nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e della formazione, dell'organizzazione e della gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative solidaristiche e di utilità sociale in favore di soggetti svantaggiati che vivono situazioni di grave disagio ed in particolare in favore di soggetti affetti da problematiche di salute mentale, attraverso la ricerca del benessere psicologico e relazionale con un approccio innovativo, inclusivo e sostenibile.

La fondazione per il perseguimento delle dette finalità si propone di esercitare le seguenti attività:

- organizzare e fornire interventi e prestazioni sanitarie, in particolare attraverso l'erogazione di servizi di supporto psicologico, psichiatrico e relazionale, anche attraverso sportelli di ascolto, counseling, centri di consulenza e telemedicina;

- organizzare e fornire prestazioni socio-sanitarie, con particolare attenzione a temi legati alla salute mentale, anche sotto forma di progetti di prevenzione e promozione della salute mentale e del benessere psicologico e relazionale.

- organizzare workshop e seminari per professionisti esperti del settore, counselor, coach, educatori, caregiver e cittadini;

- sviluppare forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni sanitarie, università e associazioni per promuovere politiche e modelli di intervento efficaci nei settori in cui opera la Fondazione;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato, nonché di altre attività di interesse generale strettamente connesse all'ambito della salute mentale, psicologica e relazionale;

- la prestazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori con fragilità psicologica e relazionale sfruttando sinergie con il mondo del lavoro attraverso tirocini e corsi di formazione;

- istituire e gestire o adattare centri di riabilitazione o centri socio-sanitari e socio-educativi per lo sviluppo della potenzialità creative e socio-comunitarie compresi laboratori artigianali in favore di persone in stato di disagio;

- svolgere attività di studio e ricerca, con organizzazione di dibattiti, convegni, corsi di aggiornamento, pubblicazioni, riviste e giornali sui temi attinenti gli scopi della Fondazione;

- gestire ed organizzare centri polivalenti per le attività ricreative, culturali e del tempo libero (cineforum, teatro, sale lettura, sale tv e simili) finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone in stato di disagio;

- stipulare convenzioni con comuni, province, regioni, ministeri e con tutti gli enti subordinati, a.s.l., comunità;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti definiti dal Dpr. 135/2003, anche interdisciplinare nell'ambito delle neuroscienze, della psicologia clinica, delle scienze sociali e nei settori delle relazioni di aiuto, counseling e coaching.

3.3. A tal fine la Fondazione:

a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;

b) può promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;

c) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;

e) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

3.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per

il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

#### **ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 5 PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del

Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

#### **ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in via indiretta, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente. Si considerano in ogni caso

distribuzione indiretta di utili le attività di cui al numero 3 dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### **ART. 8 FONDATORI**

8.1 Sono Fondatori:

- **STRAZZULLO Antonio**, nato a Napoli il 19 novembre 1966 ed ivi residente alla Via Cupa Caiafa n.ro 3, C.F. STR NTN 66S19 F839A;
- **PISCOPO Maddalena**, nata a Napoli il 1 marzo 1972 ed ivi residente alla Via Cupa Caiafa n.ro 3, C.F. PSC MDL 72C41 F839C.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

#### **ART. 9 PARTECIPANTI**

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### **ART. 10 DECADENZA E RECESSO**

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

#### **ART. 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### **ART. 12 CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del

Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- determina i criteri ed i requisiti necessari perché i soggetti di cui agli articoli 8 e 9 e 12 possano divenire Fondatori o partecipanti;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 13 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del socio

fondatore che ha contribuito in misura maggiore al patrimonio iniziale della fondazione.

#### **ART. 14 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, la maggioranza dei quali deve essere nominata dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quinto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

Nel caso in siano ammessi Partecipanti la nomina di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea di Partecipazione;

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

**ART. 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
VICE PRESIDENTE VICARIO**

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è

nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### **ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO**

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 19 COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico della Fondazione può essere istituito dal Consiglio di Amministrazione e ha lo scopo di fornire consulenza scientifica e tecnica agli organi della Fondazione, in particolare per quanto riguarda:

- l'individuazione delle linee guida scientifiche per le attività della Fondazione;
- la valutazione di progetti di ricerca e interventi;
- la promozione della diffusione della conoscenza scientifica nel campo del benessere integrale della persona;
- il mantenimento di rapporti con istituzioni scientifiche e accademiche nazionali e internazionali.

2. Composizione, funzionamento, compiti e struttura sono esplicitati nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di indirizzo.

#### **ART. 20 COMITATO ETICO**

20.1 La Fondazione, riconoscendo l'importanza cruciale delle considerazioni etiche nella sua attività, si può dotare di un Comitato etico.

20.2 Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. I Fondatori sono membri di diritto ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricopre anche la carica di Presidente del Comitato Etico.

La sua regolamentazione è conforme alla legislazione vigente

in materia.

20.3 Il Comitato affronta le questioni etiche che possono sorgere nell'ambito delle attività della Fondazione.

20.4 Il Comitato Etico ha il compito di:

- fornire pareri e raccomandazioni su questioni etiche che possono emergere;
- promuovere l'etica dell'impresa e la responsabilità sociale;
- garantire il rispetto dei principi etici nelle attività della Fondazione.

20.5 Il regolamento interno del Comitato Etico definisce in dettaglio le sue funzioni e le sue modalità di funzionamento.

20.6 Tutte le persone che, a vario titolo, partecipano alla vita della Fondazione sono tenute a prendere visione e rispettare il codice etico elaborato dal Comitato.

#### **ART. 21 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 22 CLAUSOLA DI RINVIO**

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

STRAZZULLO Antonio

PISCOPO Maddalena

STRAZZULLO Andrea

BORGO Fabrizio

Perfetto Maria

BARLETTA Giuseppe

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -